

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 19

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACCHIA, PIERO MARIO ANGELINI, ARMELLIN, BALBO, BARGONE, BINETTI, BIONDI, BUFFONI, CARIA, GUGLIELMO CASTAGNETTI, CERUTI, FAGNI, FINOCCHIARO FIDELBO, FUMAGALLI CARULLI, GUIDETTI SERRA, MASTRANTUONO, MELLINI, NICOTRA, PAGANELLI, VAIRO, VALENSISE

Norme in materia di autorizzazioni a procedere concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione: introduzione degli articoli 18-*bis*, 18-*ter*, 18-*quater* del Regolamento

Presentata il 12 aprile 1989

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, alla Camera — e, in sede referente, alla Giunta per le autorizzazioni a procedere — in tema di autorizzazioni a procedere concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione, è necessario apprestare apposite norme regolamentari, intese a dare attuazione, sotto il profilo procedurale, alla citata legge costituzionale. Si propone pertanto di inserire, dopo l'articolo 18 del regolamento, un articolo 18-*bis*, concernente la trasmissione

alla Giunta delle richieste di autorizzazione a procedere; un articolo 18-*ter*, riguardante le richieste di sottoposizione a procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione; e un articolo 18-*quater*, riguardante le richieste di autorizzazione all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi adottati nei procedimenti relativi ai suddetti reati.

L'articolo 18-*bis* stabilisce che gli atti relativi a tutte le richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale — concernenti, dunque, sia la sottoposizione a procedimento penale, sia

l'esecuzione di misure restrittive — siano immediatamente trasmessi alla Giunta competente.

Quanto all'articolo 18-ter, riguardante — come detto — le richieste di autorizzazione al procedimento, nel comma 1 sono previsti i termini entro i quali deve essere espletato l'esame in sede referente da parte della Giunta. Nei commi 2, 3 e 4 sono specificate le proposte che possono essere formulate dalla Giunta a conclusione del suo esame, ivi compresa quella che fa riferimento all'ipotesi — che dovrà essere prevista dalla legge ordinaria di attuazione della legge costituzionale — di rimessione degli atti all'autorità giudiziaria per l'effettuazione di un supplemento di indagini. Nei commi 5 e 6 è disciplinata l'iscrizione della richiesta di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno dell'Assemblea, al fine di assicurare il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale. Il comma 7 regola la presentazione in Assemblea di ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta. Nel comma 8 è poi stabilito l'ordine delle votazioni in Assemblea; mentre nel comma 9 si precisa, in-

fine, che non si fa luogo a votazioni qualora sia stata proposta soltanto la concessione dell'autorizzazione. Non si può di fatti procedere diversamente, facendo discendere dalla reiezione della proposta di concessione il diniego dell'autorizzazione, in quanto per deliberare tale diniego occorre — a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale — il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Quanto, poi, all'articolo 18-quater, concernente le richieste di autorizzazione all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, nel comma 1 sono stabiliti i termini per l'espletamento dell'esame in sede referente da parte della Giunta. Nel comma 2 sono descritte le proposte che possono essere formulate da parte della Giunta a conclusione del suo esame. Nel comma 3 sono disciplinate le procedure per l'iscrizione delle richieste di autorizzazione all'esame dell'Assemblea. Nel comma 4, infine, si precisa che, nel caso di reiezione da parte dell'Assemblea della proposta della Giunta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, la Giunta stessa è chiamata a formulare ulteriori proposte.

TESTO PROPOSTO

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

ART. 18-bis.

« 1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ».

Dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

ART. 18-ter.

« 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

3. Qualora ritenga che gli atti non consentono di deliberare sulla richiesta di autorizzazione, la Giunta propone che gli atti medesimi siano rimessi al collegio previsto dall'articolo 7 della legge costitu-

zionale 16 gennaio 1989, n. 1, per il compimento di un supplemento di indagini preliminari.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

5. La richiesta di autorizzazione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta. Nel caso di decorso del termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive senz'altro la richiesta di autorizzazione al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine.

6. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 5, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte intese al compimento di un supplemento di indagini ed infine quelle di diniego dell'autorizzazione. Le proposte di diniego dell'autorizzazione si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. La reiezione delle altre proposte presentate, fatta eccezione per quelle di cui al comma 2, è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.

9. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta ».

Dopo l'articolo 18-ter è inserito il seguente:

ART. 18-quater.

« 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.

3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.

4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni ».